

do commerciale. Non senza aggiungere che il termine di 90 gg. può essere ridotto fino alla metà (art. 163 *bis*, secondo comma cod. proc. civ.).

Del pari non potrebbe obiettarsi che anche le leggi francesi di rito prevedono che si aggiungano 60 gg. ai normali termini di comparizione, quando il convenuto risiede all'estero.

Anche in questo caso è facile rispondere che il termine è lungo perché la norma è astratta e riguarda persone che possono risiedere in qualsiasi angolo, anche il più sperduto, del globo; inoltre non va dimenticato che detto termine decorre dalla notifica, del tutto formale, al procuratore della repubblica competente territorialmente e che l'interessato conoscerà della citazione in un tempo che, talvolta, potrà essere di molto posteriore, mentre, per l'art. 27 della convenzione di Bruxelles, il termine decorre solo dall'effettiva e regolare notificazione al convenuto.

A tutto ciò si aggiunga, proprio perché il giudizio deve essere ispirato ad un realistico esame, che la Pollo Giusy aveva già ricevuto per posta, 15 gg. prima della notifica da parte dell'ufficiale giudiziario, la citazione avversaria e che la prudenza avrebbe dovuto consigliarla a pensare fin da allora alle sue difese.

3) Con il terzo ed ultimo motivo, la Pollo Giusy sostiene che erroneamente il Tribunale di Poitiers ha ritenuto la propria competenza a giudicare, che la clausola contrattuale, con la quale era stata accettata la competenza del Tribunale francese, non era valida.

Anche questo motivo è però manifestamente privo di ogni fondamento, dal momento che è ancora la convenzione di Bruxelles, nel terzo comma dell'art. 28, a stabilire che « salva l'applicazione del primo comma, non si può procedere al controllo della competenza dei giudici dello Stato d'origine; le norme sulla competenza non riguardano l'ordine pubblico contemplato dall'art. 27 n. 1 ».

La questione proposta dalla Pollo Giusy non può, quindi, neanche essere presa in considerazione; né ricorre nella specie alcuna delle ipotesi prese in esame dal primo comma del citato art. 28, riguardando esse la competenza in materia di assicurazione, di vendite rateali, di diritti reali, di società, di trascrizioni ed iscrizioni nei pubblici registri, di brevetti e marchi, di esecuzione, mentre nella specie si trattava di un contratto a prestazioni ripartite, con l'obbligo per la Pollo Giusy di ritirare, a scadenze prefissate, partite di conigli.

Va quindi respinta l'opposizione al provvedimento con il quale questa Corte, in data 18 giugno 1976, ha disposto che la sentenza resa il 29 settembre 1975 dal Tribunale di Poitiers fosse munita della formula esecutiva. Stante la novità, la difficoltà e la opinabilità, quanto meno soggettiva, delle questioni trattate, si ritiene di compensare interamente fra le parti le spese di causa.

P. Q. M., la Corte, definitivamente decidendo, respinge l'opposizione proposta con atto 3 luglio 1976 dalla soc. Pollo Giusy avverso il provvedimento con il quale questa Corte, in data 18 giugno 1976, ha disposto che fosse munita della formula esecutiva la sentenza resa il 29 settembre 1975 dal Tribunale di Poitiers fra l'attuale opponente, Rousseau André, Vergnaud Hubert e la società Rousseau e Vergnaud. Dichiara interamente compensate fra le parti le spese di questo giudizio.

RIVISTA DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE

n. 1 (1979)

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI (SEZ. DI SALERNO),  
sentenza 13 febbraio 1978

Presidente, NAPOLI ETANO - Consigliere Rel., FERRANTE

G.A. Pap-KG Holzgrosshandlung (avv. Internicola, Cevidalli) contro Ditta Giovanni G. Pecoraro (avv. Attingenti).

*Il principio per cui è possibile il cumulo di più domande contro la persona si applica anche in materia di deliberazione, con la conseguenza che è possibile deliberare due sentenze straniere in un solo procedimento.*

*Ai sensi dell'art. 5 n. 1 lett. a) della convenzione di New York del 10 giugno 1958 sul riconoscimento delle sentenze arbitrali, non costituisce un caso di rifiuto del riconoscimento la circostanza che la clausola compromissoria sia stata viziata da dolo della controparte, dato che tale vizio sarebbe deducibile solo nel processo arbitrale e non nell'impugnativa del lodo.*

*In mancanza della riserva prevista dall'art. 1 n. 3 della convenzione di New York da parte dell'Italia, la convenzione si applica anche nei confronti degli Stati non aderenti.*

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.** Con citazione notificata il 25 maggio 1975, la s.a.s. G. A. PAP KG Holzgrosshandlung, con sede in Vienna, conveniva in giudizio dinanzi a questa Sezione la ditta Giovanni G. Pecoraro, con sede in Nocera Inferiore, chiedendo che venissero dichiarate efficaci in Italia le sentenze arbitrali n. 33 e n. 34/74 pronunciate il 24 gennaio 1975 dal Tribunale Arbitrale della Borsa Merci di Vienna, con la prima delle quali la ditta convenuta G. Pecoraro era condannata a pagare all'attrice la somma di 86.000 scellini austriaci, con gli interessi del 5% del 1° novembre 1974 al saldo, oltre le spese di giudizio in scellini 2746, e con la seconda la stessa ditta era condannata a pagare, sempre in favore dell'attrice, la somma di scellini 6102,80, oltre le spese di giudizio in scellini 2410.

Italy

La prima sentenza si riferiva ad un contratto di compravendita di tavolame, che il Pecoraro aveva acquistato con lettera-contratto 9 aprile e 10 marzo 1974, ma non aveva ritirato, onde il contratto era risolto ed il compratore condannato al risarcimento dei danni; la seconda si riferiva pure ad una compravendita di tavolame, stipulata con lettera-contratto del 20 marzo 1974, tavolame ritirato dal compratore che, però, aveva effettuato il pagamento sei mesi dopo la scadenza pattuita, onde era stato condannato al risarcimento del danno nella misura del tasso di interesse bancario.

Rilevava l'attrice che il suddetto Tribunale arbitrale era stato adito a norma della clausola arbitrale contenuta nelle lettere-contratto; che entrambe le sentenze erano passate in giudicato, come da attestazione in epigrafe delle stesse; che il riconoscimento delle sentenze arbitrali straniere è regolato, per gli Stati che vi hanno aderito, dalla convenzione di New York 10 giugno 1958, resa esecutiva in Italia con legge 10 gennaio 1968 n. 62; che, a norma dell'art. 4 della suddetta convenzione, in base al quale la parte che chiede il riconoscimento ha l'onere di produrre la sentenza arbitrale e la clausola compromissoria (o il compromesso) debitamente autenticate e tradotte nella lingua del Paese in cui si chiede il riconoscimento, produceva le lettere-contratto contenenti la clausola compromissoria e le sentenze arbitrali, autenticate e tradotte in lingua italiana.

Costituitasi in giudizio, la ditta G. Pecoraro resisteva alla domanda di delibazione, proponendo numerose eccezioni e formulando richiesta di prove orali, cui si opponeva l'attrice. Quindi, dopo che con ordinanza collegiale era stata disposta la traduzione in italiano della convenzione adottata a New York il 10 giugno 1958, redatta in lingua francese, la causa passava in decisione all'udienza del 29 novembre 1977 sulle conclusioni sopra trascritte, precisate dalle parti private all'udienza del 16 giugno 1977 e dal procuratore generale con nota del 18 ottobre 1977.

**MOTIVI DELLA DECISIONE.** La delibazione delle sentenze arbitrali straniere, prevista dall'art. 800 cod. proc. civ., è ormai regolata dalla convenzione di New York del 10 giugno 1958, resa esecutiva in Italia con legge 19 gennaio 1968 n. 62, in base alla quale l'Italia è vincolata a riconoscere la « convenzione scritta », cioè « una clausola compromissoria inserita in un contratto, o un compromesso, firmati dalle parti o contenuti in uno scambio di lettere o di telegrammi », con la quale le parti stesse si siano obbligate e sottoposte ad arbitri tutte o alcune controversie che possono insorgere fra di esse (art. 2).

Le condizioni del riconoscimento della sentenza, indicate nell'art. 5, sono le seguenti: capacità delle parti; validità della « convenzione » secondo la legge voluta dalle parti o, in mancanza di indicazione, secondo la legge del luogo in cui la sentenza è stata emessa; informazione del giu-

dizio arbitrale nei confronti del soggetto contro il quale la sentenza è invocata; pronuncia nei limiti del compromesso; regolare costituzione del giudice e del giudizio arbitrale secondo la convenzione delle parti o, in mancanza, secondo la legge del luogo della pronuncia; definitività della sentenza secondo la legge del luogo della pronuncia. Inoltre, è mantenuto il limite della compromettibilità della controversia e della non contrarietà all'ordine pubblico, secondo la legge italiana.

Queste condizioni risultano nella specie sussistenti, come peraltro non è contestato dalla convenuta se non nei limiti delle proposte eccezioni, delle quali occorre esaminare la fondatezza.

La convenuta deduce anzitutto che non potrebbero essere delibate due sentenze in un solo procedimento, e tanto perché le due sentenze concludono due processi distinti ed autonomi, mentre poi la trattazione unica pregiudicherebbe il diritto di difesa.

L'eccezione è da disattendere. È sempre possibile il cumulo di più domande contro la stessa persona, e non v'è ragione alcuna perché tale principio non si applichi in materia di delibazione, né si vede in che modo possa dirsi pregiudicato il diritto di difesa, che nella specie non è contestabile sia assicurato alla parte.

Il Pecoraro afferma, poi, e deduce a prova orale, che la signorina Anna Frauneder, rappresentante della società venditrice, avrebbe fatto firmare gli stabili di vendita contenenti la clausola compromissoria a lui, ignaro della lingua tedesca, dandogli ad intendere che le relative espressioni significassero « salvo approvazione della venditrice mediante lettera scritta » e « non si darà corso alle ordinazioni incomplete ». L'appellato richiama in proposito l'art. 5 n. 1 lett. a della convenzione di New York secondo cui « il riconoscimento e l'esecuzione della sentenza saranno rifiutati, su richiesta della parte contro la quale è invocata, se questa fornisce all'autorità competente del paese in cui il riconoscimento e l'esecuzione sono richiesti la prova che la detta convenzione » (cioè il compromesso o la clausola compromissoria) « non è valida in virtù della legge alla quale le parti l'hanno subordinata o, in mancanza di una eccezione al riguardo, in virtù della legge del paese in cui la sentenza è stata emessa ».

Dunque, il Pecoraro si oppone al riconoscimento deducendo che, oltre ai contratti, la clausola compromissoria sarebbe viziata da dolo di controparte e che tale situazione concretizzerebbe quella situazione di invalidità in relazione alla quale l'art. 5 n. 1 lett. a della convenzione prevede che il riconoscimento possa essere rifiutato.

Premesso che detta situazione di invalidità, in virtù dell'invocato art. 5 n. 1 lett. a, dovrebbe nella specie indubbiamente accertarsi in base alla legge dell'Austria, Paese in cui la sentenza arbitrale è stata emessa, ritiene la Corte che nella specie non è stato affatto provato che la legge austriaca

preveda come causa di invalidità della clausola compromissoria il fatto che nella stipulazione di questa il consenso di una delle parti sia stato viziato dal dolo dell'altra. Non può dirsi, quindi, che nella specie ricorra un caso in cui il riconoscimento possa essere rifiutato, ed a non diversa conclusione si giunge ove si voglia far riferimento alla legge italiana, la quale (art. 829 cod. proc. civ.) prevede un'impugnativa del lodo per « nullità » del compromesso e non certo per il vizio del consenso effetto di dolo, vizio suscettibile di importare solo l'annullabilità del compromesso e come tale deducibile solo nel processo arbitrale e non nell'impugnativa del lodo che questo conclude.

Esaminare, poi, la sussistenza di un vizio del consenso per dedurre la invalidità dei contratti di compravendita implicherebbe un riesame del merito che nel presente giudizio di delibazione è precluso, non essendo in alcun modo contemplato dalla convenzione di New York, la quale regola la fattispecie; il che elimina ogni discussione sul punto se, in applicazione dell'art. 798 cod. proc. civ., sarebbe ammissibile il riesame del merito della sentenza arbitrale straniera, in quanto pronunciata in contumacia; al quale quesito, peraltro, dovrebbe darsi risposta negativa, poiché la contumacia, stante la particolare struttura del procedimento arbitrale, non è neppure ipotizzabile in tale procedimento.

13  
Neanche può essere attesa l'eccezione, che avrebbe carattere preliminare, secondo la quale l'Austria non avrebbe aderito alla convenzione di New York, e quindi questa sarebbe inapplicabile alle sentenze arbitrali emesse in tale Stato. È documentato che l'Austria ha aderito alla convenzione di New York fin dal 2 maggio 1961 e peraltro, anche se ciò non fosse avvenuto, l'Italia sarebbe comunque vincolata al riconoscimento, in quanto l'art. 1 n. 3 della convenzione stabilisce che al momento dell'adesione ogni Stato potrà, sulla base della reciprocità, dichiarare che applicherà la convenzione al riconoscimento delle sole sentenze emesse nel territorio di un altro Stato contraente: in mancanza di questa riserva, che non risulta fatta dall'Italia, la convenzione si applica a tutti gli Stati aderenti anche nei confronti dei non aderenti.

4  
Del pari infondata è l'ulteriore eccezione con la quale il Pecoraro contesta la sussistenza del requisito di cui all'art. 5 n. 1 lett. b della convenzione, assumendo « di non aver ricevuto le citazioni a comparire dinanzi al Tribunale arbitrale di Vienna e nel lodo ricevuto il 28 dicembre 1974 (relativo alla sola sentenza n. 34/74) non v'è alcuna indicazione che facesse intuire l'esistenza di un procedimento arbitrale o la indicazione dell'udienza del 24 gennaio 1975 ».

In effetti, non è chiaro, data l'imprecisione terminologica, se il Pecoraro lamenti di non essere stato informato della procedura di arbitrato oppure di non aver ricevuto la notifica del lodo, cioè della sentenza arbitrale; tuttavia è certo che, come danno atto le due sentenze (« la citazione

regolare della parte convenuta per l'udienza è comprovata »), il Pecoraro è stato debitamente informato del procedimento. L'attrice, infatti, ha prodotto in copia fotostatica (e la copia fotostatica di un documento ha la stessa efficacia probatoria dell'originale): 1) la citazione 10 dicembre 1974 del Tribunale arbitrale della Borsa Merci di Vienna con l'invito a comparire all'udienza del 24 gennaio 1975, ore 14,30, per entrambe le cause (con i rispettivi numeri di ruolo 33/74 e 34/74) e l'indicazione dell'oggetto delle cause stesse; 2) la scheda di notificazione della predetta citazione, con la specifica indicazione dei due procedimenti, secondo i suddetti numeri di ruolo, notificata il 28 dicembre 1974 a mani proprie di Giovanni Pecoraro dall'ufficiale giudiziario di Nocera Inferiore Pasquale Ferrante; 3) la ricevuta di ritorno 14 dicembre 1974, col timbro dell'ufficiale giudiziario, della stessa citazione, con indicazione delle due cause n. 33/74 e n. 34/74 (il che significa che il Pecoraro non solo è stato informato, ma è stato informato due volte, con notifica della citazione a mezzo posta e a mezzo ufficiale giudiziario).

L'attrice ha inoltre prodotto la ricevuta di ritorno della raccomandata 28 gennaio 1975 con cui erano notificate al Pecoraro le due sentenze arbitrali (W 33/74 - 10 e W 34/74 - 10).

Dunque, mentre sussiste la prova che il Pecoraro è stato debitamente informato, è inammissibile la prova testimoniale con la quale il Pecoraro vorrebbe dimostrare, in contrasto con le attestazioni dell'ufficiale giudiziario, di aver ricevuto la citazione per la sola causa n. 33/74.

Con altre tre eccezioni, infine, il convenuto assume, adombrando anche la violazione dell'art. 24 della Costituzione, che dovrebbe essere riesaminato il merito; che la sentenza n. 33/74 sarebbe basata su circostanze se non false almeno « strane »; che la sentenza n. 34/74 sarebbe destituita di ogni fondamento in fatto ed in diritto.

S'è già in precedenza rilevato che nel presente giudizio di delibazione è precluso il riesame del merito. Ciò non comporta affatto una menomazione del diritto di difesa, che va inteso come potestà effettiva di assistenza tecnica e professionale nello svolgimento del processo in modo che venga assicurato il contraddittorio e venga rimosso ogni ostacolo a far valere le ragioni delle parti, ma non implica affatto che debba indefinitamente ed in sede diversa da quella prevista esaminarsi il merito di una controversia.

Il Pecoraro, quale soccombente, è tenuto al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'attrice.

P. Q. M., la Corte dichiara efficaci in Italia le sentenze arbitrali n. 33/74 e n. 34/74, pronunciate il 24 gennaio 1975 dal Tribunale arbitrale della Borsa Merci di Vienna, in ordine alle controversie insorte fra la s.a.s. G. A. PAP, con sede in Vienna, e la ditta Giovanni G. Pecoraro di

Nocera Inferiore (Salerno). Condanna Giovanni Pecoraro a rimborsare alla suddetta società, in persona del legale rappresentante, le spese di giudizio...

TRIBUNALE DI ROMA, sentenza 15 marzo 1978

Presidente Rel., CAMPENNI

AGIP s.p.a. (avv. Saraceni, Dalmartello, Mauro, Nicita) contro The British Petroleum Company Ltd. (BP) (avv. Chiomenti, Bruna) e Oil Chemical and Transport Finance Corporation (OCT) S.A. (avv. Graziadei, Lucente, Manca, Valobra).

*Devono ritenersi sorte in Italia, ai fini dell'applicazione dell'art. 4 n. 2 cod. proc. civ., le obbligazioni nascenti da un patto di opzione a favore degli altri soci nell'acquisto delle azioni di una società costituita ed operante in Italia.*

*La connessione di cui all'art. 4 n. 3 cod. proc. civ. non può essere invocata a sostegno reciproco della giurisdizione nei confronti di due convenuti, senza che sussista un diverso criterio che valga a determinare in modo autonomo la competenza del giudice adito nei confronti di almeno uno di essi.*

*L'art. 6 della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 non accoglie la connessione, come criterio di giurisdizione, nell'ampia accezione di cui all'art. 4 n. 3 cod. proc. civ., ma prevede specifici casi di connessione aventi carattere tassativo.*

*L'« evento dannoso » di cui all'art. 5 n. 3 della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 è l'accadimento produttivo del danno e non può essere confuso con la conseguenza dannosa ed essere localizzato ove si trova il soggetto che risente la diminuzione patrimoniale.*

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.** Con atto di citazione notificato il 24 gennaio 1977 l'AGIP s.p.a. conveniva dinanzi a questo Tribunale la British Petroleum Ltd. (BP) con sede in Londra e la Oil Chemical and Transport Financial Corp. S.A. con sede in Lussemburgo, esponendo:

— che l'AGIP e la BP erano socie della Industria Raffineria Oli Minerali - IROM - s.p.a. con sede in Venezia, essendo titolari, la prima, del 51% e, la seconda, del 49% di tutte le azioni in cui era suddiviso il capitale sociale della IROM, di L. 7.000.000.000;

— che lo statuto della IROM stabiliva, all'art. 34, che nessun socio

poteva disporre delle azioni di sua proprietà senza averne prima fatta offerta agli altri soci al giusto valore corrente, a mezzo del consiglio di amministrazione. In caso di divergenza, il giusto valore corrente sarebbe stato determinato mediante arbitrati;

— che in data 6 dicembre 1973 la BP aveva offerto all'altra socia AGIP tutte le n. 686.000 azioni IROM di cui era titolare ed aveva indicato in lire sterline 47.000.000 il giusto valore corrente;

— che l'AGIP aveva comunicato di volere acquistare le azioni, ma di non accettare il prezzo richiesto dalla BP, intendendo avvalersi dell'arbitrato;

— che tra l'AGIP e la BP si era addivenuti quindi ad una « convenzione interpretativa, integrativa e, per quanto di ragione, modificativa della clausola compromissoria » stipulata in Roma il 23 ottobre 1974 (e quivi registrata l'8 novembre 1974 al n. 19801) con cui le parti avevano concordato di deferire ad un collegio arbitrale la decisione delle divergenze di vedute tra esse insorte e di tutte le questioni che da esse fossero potute derivare o ad esse potessero collegarsi;

— che da documenti esibiti nel procedimento arbitrale dalla BP (bilancio al 31 dicembre 1973 e relazioni allegate) si era appreso che questa nel luglio 1973 aveva venduto alla Oil Chemical and Transport Financial Corp. del Lussemburgo le proprie azioni IROM, subordinatamente all'esercizio di prelazione a favore del socio di maggioranza (e in aggiunta a tutte le azioni della BP Italiana), per un prezzo non noto, ma tale comunque da garantire in ogni caso alla BP, un profitto complessivo di 33,5 milioni di sterline;

— che tale stipulazione implicava quella disposizione, da parte della BP, delle proprie azioni IROM che l'art. 34 statuto IROM, con un precepto di portata reale, opponibile ai terzi, vietava in modo assoluto;

— che non potendo chiamare la OCT, non vincolata al compromesso, ad intervenire nel procedimento arbitrale per rispondere della violazione della clausola (quanto meno per concorso nella violazione dell'altrui diritto di credito) l'AGIP si vedeva costretta ad instaurare il presente giudizio dinanzi al giudice ordinario, giudizio nel quale, stante il litisconsorzio necessario, doveva restare coinvolta la stessa BP, anche se ciò significava il venir meno, per assorbimento, della competenza del già adito collegio arbitrale.

Tutto ciò premesso, con l'accennato atto di citazione l'AGIP chiedeva a questo Tribunale di:

1) « accertare e dichiarare che le convenute hanno violato in concorso tra loro ed in danno dell'attrice AGIP l'art. 34 dello Statuto della IROM s.p.a. per avere la prima venduto e la seconda acquistato le n. 686.000 azioni IROM di proprietà della BP »;

Italy

Page 4 of 4